

proposta di legge n. 377

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 dicembre 2013

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2014
E PLURIENNALE 2014/2016 DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2014)

Signori Consiglieri,

L'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per gli anni 2014/2016.

L'articolo 2 autorizza la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, a riscrivere le economie accertate, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa e ad apportare variazioni al bilancio.

L'articolo 3 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2014, del fondo regionale straordinario anticrisi.

L'articolo 4 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2014, del fondo regionale per le priorità.

Articolo 5. La disposizione, al comma 1, sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35, recante tra l'altro norme in materia di imposta regionale sulle attività produttive, introducendo per il periodo di imposta 2014 una deduzione ai fini Irap per i soggetti passivi dell'imposta che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo di imposta precedente.

Si ricorda che la facoltà concessa alle Regioni di disporre deduzioni dalla base imponibile Irap è prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 68/2011 sul c.d. federalismo fiscale regionale.

Tale deduzione, al ricorrere dei requisiti richiesti, spetta per l'importo annuale di 12.000 euro, limitatamente al periodo di imposta 2014 in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, per ciascun nuovo dipendente assunto.

La deduzione prevista è elevata a 24.000 euro nel caso in cui la nuova assunzione riguardi lavoratori sopra i 50 anni di età.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera esclusivamente nei confronti dei soggetti privati, essendo espressamente ammessi a fruire del beneficio i soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del d.lgs. 446/1997, restando escluse le Amministrazioni e gli Enti Pubblici.

Il beneficio della deduzione non spetta se nel periodo d'imposta 2014, in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2013, oppure, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del neo assunto nello stesso periodo di imposta.

L'incremento della base occupazionale è commisurato al netto delle diminuzioni occupazionali, rilevate negli stabilimenti allocati nel territorio regionale, verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbano, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti.

Il comma 2 abroga la disposizione di cui al numero 4) della lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2011 che prevede la riduzione dell'aliquota Irap al 4,13 per cento, nell'ambito del comma 5 bis, per le imprese (PMI) che abbiano realizzato il ricambio generazionale.

Il comma 3 stabilisce la decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 6. La norma in questione, che sostituisce il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 45/2012, allo scopo di garantire il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale in materia di tasse automobilistiche, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che al pagamento della tassa automobilistica regionale possono provvedere le società di leasing, effettuando versamenti cumulativi, in luogo dei singoli utilizzatori, per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti di leasing. Le modalità per detti versamenti cumulativi dovranno essere definite dalla Giunta Regionale. La norma regionale prevede inoltre che la pretesa tributaria sia posta a carico del locatario ed anche del locatore, in regime di solidarietà, qualora la società di leasing scelga l'opzione dei versamenti cumulativi.

Il testo vigente del comma 6, di cui si propone la sostituzione, prevede invece tout court, a far data dalla modifica apportata dall'articolo 7, comma 2, della legge 99/2009, il vincolo di solidarietà passiva tra il proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dal P.R.A. per i veicoli, in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli, ai fini del pagamento della tassa automobilistica.

Giova evidenziare in proposito che la norma statale di riferimento di cui all'articolo 7 della legge 99/2009, come richiamata nel citato articolo 9, che opera tra l'altro una modifica dell'articolo 5, comma 29, del d.l. 953/1982, ha aggiunto, oltre ai proprietari, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (cioè il cliente della società di leasing che utilizza il veicolo preso in locazione). La medesima norma statale, al comma 1, prevede che le Regioni, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, sono autorizzate a fissare le modalità con le

quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

La formulazione della norma statale sembrava tale da far ritenere una responsabilità solidale tra le parti, ovvero tra i titolari sia del diritto di proprietà sia di altro diritto reale di godimento del veicolo, cioè nel caso di leasing tra il locatore (proprietario del veicolo) ed il locatario (cliente utilizzatore).

Sulla questione del pagamento della tassa in caso di leasing si è pronunciata, in momenti diversi, la Corte di Cassazione la quale ha precisato che esiste un doppio regime temporale in tema di tasse auto nel leasing, ante e post legge 99/2009 (articolo 7). Con sentenze, prima della legge 99/2009, (cfr. Ordinanza n. 3928 del 2011) la Corte Suprema chiariva che la soggettività passiva della tassa, sulla base dell'articolo 5 del d.l. 953/1982, dovesse ricadere sulla società di leasing che fornisce il proprio consenso al trasferimento del veicolo, dandone disponibilità all'utilizzatore. Dopo la legge 99/2009, con sentenza n. 04057 del 2012, la Corte ha previsto la soggettività della tassa auto a carico dell'utilizzatore.

Di recente, la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 175 del 30 aprile 2013, ha accolto il ricorso presentato da una società di leasing avverso la cartella di pagamento in materia di tasse auto emessa dalla Regione Umbria.

Con riferimento alle cartelle successive all'entrata in vigore della legge 99/2009, il giudice di merito ha concluso che la soggettività passiva nel caso di specie ricade sull'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria anche in considerazione del mancato esercizio da parte della Regione Umbria della facoltà concessa dalla legge per disciplinare l'eventuale versamento cumulativo.

Su quest'ultimo punto si ricorda l'orientamento espresso dal dipartimento delle finanze, con nota del 27 giugno 2012 prot. n. 13270, che ha posto in evidenza la soggettività passiva dell'utilizzatore del veicolo, precisando anche che "è possibile configurare una responsabilità solidale del soggetto locatore esclusivamente nell'ipotesi in cui questi provveda ad eseguire il versamento cumulativo delle tasse dovute per i periodi di imposta compresi nella durata dei contratti di leasing stipulati, secondo le modalità stabilite dall'ente competente (Regione)".

Da ciò si desume che sembra legittimo invocare la responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato pagamento della tassa auto solo quando la stessa società, previo

mandato dell'utilizzatore del leasing, abbia eseguito i versamenti cumulativi, secondo le modalità previste dalla singola Regione. Giova altresì ricordare in tema di tasse automobilistiche regionali, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 288/2012, che consolida l'orientamento della Consulta, con la quale si conferma che la disciplina sostanziale del tributo in questione spetta alla competenza legislativa esclusiva statale, essendo tale tassa qualificata come tributo proprio "derivato" rispetto al quale la Regione può modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale ma non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi).

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che il vigente comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 45/2012 possa trovare applicazione nel senso della responsabilità solidale e non porsi in contrasto con la normativa statale di riferimento qualora la Regione abbia stabilito le modalità per eventuali versamenti cumulativi da parte della società di leasing in luogo dei singoli utilizzatori. Peraltro la norma regionale così come formulata, prevedendo in maniera retroattiva l'efficacia con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 99/2009 (21 agosto 2009), si porrebbe altresì in contrasto con il principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie previsto dalla legge 212/2000 (Statuto del contribuente), ulteriormente rinforzato dal precetto secondo il quale "il ricorso alle norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica", in relazione a ciò l'ulteriore precetto dello Statuto stabilisce che "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".

Per detti motivi, in assenza di una modifica della normativa statale di riferimento richiesta dalle Regioni, ovvero, di una diversa interpretazione della disposizione statale che configuri una responsabilità solidale in capo dei titolari sia del diritto di proprietà (leasing) sia di altro diritto reale di godimento del veicolo (utilizzo, usufrutto, ecc), si propone la sostituzione del comma 6, come sopra riformulato.

Articolo 7. L'articolo in esame disciplina l'istituto dell'autotutela nell'ambito dei tributi regionali, al comma 1, consentendo al dirigente della struttura tributaria di poter procedere, fatto salvo il limite del giudicato favorevole all'Amministrazione regionale, all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato.

Il fondamento normativo dell'autotutela tributaria è l'articolo 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656; questa disposizione prevede che l'autotutela fiscale possa esplicarsi in due diverse forme: l'annullamento d'ufficio o la revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Ai sensi del comma 1 ter del citato articolo 2 quater le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri di annullamento, revoca e sospensione relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

Il comma 2 prevede alcuni casi nei quali l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio trova le sue ragioni di legittimità nella sussistenza da: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell'imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di prescrizione; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Il comma 3 dispone che l'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela trova il limite insuperabile nel "giudicato" e cioè nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito del rapporto tributario cui inerisce l'atto che, in ipotesi, si vorrebbe annullare.

Il comma 4, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto del contribuente, stabilisce che gli atti impositivi e sanzionatori devono indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

Il comma 5 stabilisce, poiché l'autotutela è per l'Amministrazione una facoltà discrezionale, che la presentazione di un'istanza di riesame o di memorie difensive non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.

Il comma 6, infine, prevede che l'eventuale annullamento dell'atto deve essere comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 8. Nell'ordinamento regionale non è presente una norma che determini quale organo statutario sia competente ad esercitare l'eventuale discrezionalità di scelta dello specifico settore di intervento nel caso dell'assegnazione di

fondi statali finalizzati alle politiche sociali.

Articolo 9. Con il presente articolo si propone di modificare la voce di cui alla lettera B della tabella (1) "Canoni di occupazione demanio idrico" allegata alla l.r. 5/2006 sostituendo la voce per eliminare le opere di difesa spondale di corsi d'acqua. Tali opere risultano, infatti, tra le competenze specifiche delle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 10/1999 e quindi non sono oggetto di concessioni demaniali; le stesse, una volta realizzate, risultano funzionali al profilo dell'alveo e rientrano nel demanio idrico.

Articolo 10. Con l'articolo 24 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 "Assestamento del bilancio 2012" sono stati rideterminati i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

Nell'applicazione di tali canoni è emerso che, per quanto riguarda la quota ad uso irriguo, si creano delle iniquità riferite al "minimo" di canone che il concessionario deve pagare in ragione della sua derivazione d'acqua. Tale disparità si verifica confrontando la quota riferita all'"ettaro non a bocca tassata" con l'importo del "minimo" de quo.

Per ponderare i rispettivi pesi economici si propone che i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 5/2006, come rideterminati dal disposto dell'articolo 24 della l.r. 37/2012, vengano modificati come indicato, limitatamente all'uso irriguo.

Articolo 11. Le rimodulazioni proposte trovano copertura:

- a) in parte, a carico delle risorse destinate con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità della normativa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, destinate, allora, ad assicurare risorse per l'attivazione dell'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca della Cassa depositi e prestiti, che non ha ancora reso possibile l'avvio di tale intervento;
- b) in parte, a carico delle risorse destinate con la deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363, alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

L'ultimo comma dispone il cambio di destinazione delle economie vincolate iscritte nel 2013 a carico dell'UPB 52820 dello stato di previsione della spesa.

Articolo 12. I Comuni appartenenti alle Comunità montane che sono obbligati ad esercitare in

forma associata le funzioni fondamentali debbono utilizzare i modelli associativi della convenzione o dell'Unione dei Comuni e sono tenuti ad avviare l'esercizio associato delle funzioni entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 14, commi 26 e seguenti, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008 prevede il divieto, per i Comuni, di appartenere contemporaneamente sia ad un'Unione di Comuni sia ad una Comunità montana.

Pertanto, prima di aderire ad un'Unione, i Comuni interessati debbono recedere dalla Comunità montana, ma l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 35/2013 prevede, nell'ambito del procedimento di trasformazione della Comunità montana in Unione montana, che il recesso dei Comuni dalla Comunità montana possa avvenire non prima del 31 maggio 2013.

Al fine di consentire ai Comuni di aderire alle Unioni di Comuni entro i termini previsti dalla citata legge statale, è quindi necessario abrogare il divieto di appartenere contemporaneamente alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane.

Pertanto, si propone l'adozione di una disposizione normativa in tal senso.

Articolo 13. Tale norma era stata già prevista in materia di disciplina di valutazione di impatto ambientale nella l.r. 3/2012, all'articolo 7, comma 3, lettera a) e pertanto, per uniformità di trattamento, se ne propone l'estensione anche alla materia autorizzazione integra ambientale, con

gli adattamenti resi necessari dalla normativa statale successivamente intervenuta, per far fronte all'esigenza di garantire una gestione uniforme degli introiti derivanti dalle spese istruttorie dei procedimenti autorizzatori.

Articolo 14. I piccoli Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non hanno le risorse finanziarie per provvedere alle spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle OO.PP., è necessario normare le anticipazioni a tal fine fornite dalla Regione.

L'articolo 15 autorizza spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è determinata dalla legge finanziaria. I relativi importi sono indicati nell'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001.

L'articolo 16 autorizza il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001.

L'articolo 17 autorizza, per l'anno 2014, una serie di spese per gli importi indicati nella allegata tabella C.

L'articolo 18 autorizza i cofinanziamenti regionali sia di programmi statali, per gli importi elencati nella allegata tabella D, sia di programmi comunitari per gli importi indicati nella tabella E.

Infine, con l'articolo 19 è proposta la dichiarazione d'urgenza per rendere immediatamente efficaci le norme della legge finanziaria.

INDICE

- | | |
|--|---|
| Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento) | Art. 12 - (Abrogazione dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 18/2008) |
| Art. 2 - (Variazioni di bilancio) | Art. 13 - (Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012) |
| Art. 3 - (Fondo regionale anticrisi anno 2014) | Art. 14 - (Fondo di rotazione per la progettazione) |
| Art. 4 - (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014) | Art. 15 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
| Art. 5 - (Modifiche alla l. r. 35/2001) | Art. 16 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
| Art. 6 - (Modifica alla l. r. 45/2012) | Art. 17 - (Autorizzazioni di spesa) |
| Art. 7 - (Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria) | Art. 18 - (Cofinanziamento regionale) |
| Art. 8 - (Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali) | Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza) |
| Art. 9 - (Modifica alla l.r. 5/2006) | |
| Art. 10 - (Canoni utenze acqua pubblica) | |
| Art. 11 - (Disposizioni per l'impiego delle economie vincolate) | |

Art. 1*(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Per il periodo 2014/2016 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2014: euro 3.861.338.088,31;
- b) previsione entrate - anno 2015: euro 3.877.419.090,99;
- c) previsione entrate - anno 2016: euro 3.984.081.136,25.

Art. 2*(Variazioni di bilancio)*

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2014 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

- a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- b) l'organizzazione di corsi per la formazione del

- personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
- c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
 - d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2013;
 - e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
 - f) il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento a programmi e progetti sia statali che comunitari.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio), delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto e dei capitoli di spesa per i cofinanziamenti regionali a programmi comunitari e statali.

Art. 3

(Fondo regionale anticrisi anno 2014)

1. Per l'anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 7.017.454,76 di cui euro 5.217.454,76 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 1.800.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2014, stanziata a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 4

(Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014)

1. Per l'anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 12.757.002,87 di cui euro 4.814.573,19, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 7.942.429,68, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento".

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2014, stanziata a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 5

(Modifiche alla l. r. 35/2001)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è sostituito dal seguente:

"6. Ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spet-

ta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione è incrementata fino all'importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni. La deduzione è raggugliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.”.

2. Il numero 4) della lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 45/2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione - Legge Finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

“6. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria può essere corrisposta cumulativamente dalle imprese concedenti proprietarie degli stessi, con le modalità operative

stabilite dalla Giunta regionale. In tal caso l'utilizzatore è comunque tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.”.

Art. 7

*(Autotutela dell'amministrazione regionale
in materia tributaria)*

1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti concernenti i tributi di competenza regionale che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.

2. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento, di cui all'articolo 2948, primo comma, n. 4, del codice civile;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione regionale.

3. Non si procede, in ogni caso, all'esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.

4. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela.

5. La presentazione della istanza di riesame di cui al comma 4 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

6. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 8

(Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali)

1. Le risorse statali in materia di politiche sociali iscritte nel bilancio di previsione sono ripartite tra i diversi settori di intervento con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, nel rispetto dei limiti determinati dagli atti statali di assegnazione.

Art. 9

(Modifica alla l.r. 5/2006)

1. La voce di cui alla lettera B) della Tabella (1) "Canoni di occupazione demanio idrico" allegata alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è sostituita dalla seguente: "Fiancheggiamenti aerei e in subalveo (condutture, linee di comunicazione)".

Art. 10

(Canoni utenze acqua pubblica)

1. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46 della l.r. 5/2006, sono rideterminati come segue:

USO	CANONE (euro)
Irriguo:	
Modulo senza restituzione	52,00
Modulo con restituzione	27,00
Minimo (fino a un ettaro)	15,00
Per ogni ettaro intero oltre il minimo	3,00
Umano (Potabile):	
Modulo	2.200,00
Minimo	365,00
Industriale:	
Modulo senza restituzione	16.000,00
Modulo con restituzione (art. 171, c. 1, lett. d), d.lgs. 152/2006)	8.250,00
Minimo	2.180,00
Prod. Forza Motrice:	
per ogni KW	15,50
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico:	
Modulo	375,00
Minimo	135,60
IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:	
Per utilizzo servizi igienici ed assimilati,	

compresi impianti sportivi, servizi antincendio, impianti di autolavaggio e per gli usi non previsti nei precedenti punti:

Modulo	1.100,00
Minimo	135,00

Art. 11

(Disposizioni per l'impiego delle economie vincolate)

1. L'importo di 290.000,00 euro, facente parte della somma destinata con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è ridestinato nel modo seguente:

- a) 177.100,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
- b) 73.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;
- c) 32.900,00 euro, per le finalità dei progetti integrati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1135;
- d) 7.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013.

2. L'importo di 700.000,00 euro già destinato con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363 alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), è ridestinato come segue:

- a) 180.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2003 ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;
- b) 120.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003 ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;
- c) 400.000,00 euro per le finalità dei progetti integrati di cui alla d.g.r. 1135/2013.

3. L'importo di 42.207.167,34 euro iscritto nell'esercizio finanziario 2013 a carico dell'UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 senza vincolo di destinazione.

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 18/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regio-

nale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è abrogato.

Art. 13

(Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012)

1. Gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale regionale ai sensi del titolo III bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono destinati dall'autorità competente all'acquisizione di risorse strumentali, alla formazione specifica e al rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), è sostituita dalla seguente:

“a) per i cinque settimi all'autorità competente per l'acquisizione di risorse strumentali, la formazione specifica e il rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività;”.

Art. 14

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, al fine di garantire l'equa ripartizione delle risorse tra i Comuni richiedenti, l'anticipazione è concessa ad ogni Comune per un solo progetto e in base alla data di arrivo della relativa istanza, salva diversa disposizione della Giunta regionale. I Comuni interessati presentano l'istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione che stanziava il relativo importo.

3. Il contenuto dell'istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipa-

zione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

5. L'anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. L'anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell'ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l'anno 2014 la disponibilità del fondo è determinata nell'importo complessivo di euro 200.000,00 a carico dell'UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l'importo è stabilito con legge di bilancio.

8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 15

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2014 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 16

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2014 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 17

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2014 sono autorizzate le spese a

carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 18

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).

2. Per l'anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1

TABELLA A

**FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 31/2001**

Legge regionale	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 Iniziativa legislativa popolare	8.000,00
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	234.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	50.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12. Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	71.486,97
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	12.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	75.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	350.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	16.262,40
Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 20 Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".	212.400,00
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	60.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	11.375.000,00
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	6.000,00
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 27 dicembre 1994 n. 52 Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico"	64.218,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	2.125.000,00
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.	20.000,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.	600.000,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20 Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	12.474,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44 Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	1.855.500,00
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	7.000.000,00

Legge regionale	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28 Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	115.500,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario	22.780.780,92
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	2.889.080,28
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	2.309.629,00
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39 Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	162.623,40
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48 Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	90.000,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51 Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	180.000,00
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi	14.137,20
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	15.063,74
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	40.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato	3.600,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	2.900.000,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	15.727.891,05
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	752.379,13
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	42.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	30.492,00
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	9.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	7.200,00
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	152.757,46
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	3.588.057,13
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	1.728.000,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	500.000,00
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	264.834,12
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	3.824.541,31

Legge regionale	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	6.000.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.	28.459,20
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	197.000,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	3.609.132,10
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	160.000,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	90.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 8 Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	21.945,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	350.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	332.931,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	2.314.010,58
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	30.904,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	815.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	310.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n. 18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.300.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 2005, n. 26 Istituzione della "Giornata delle Marche"	80.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	128.394,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	2.546.009,29
Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	19.200,00
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	25.000,00
Legge Regionale 29 aprile 2008, n. 8 Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	15.449,28
Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 9 Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici	10.000,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	548.780,91

Legge regionale	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	2.843.604,08
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	193.597,05
Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 28 Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti	1.519.500,00
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	1.785.856,31
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 31 Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari	600.000,00
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne	47.519,01
Legge Regionale 17 marzo 2009, n. 6 Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6	2.900.000,00
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	460.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	4.900.000,00
Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 13 Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati	980.000,00
Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	69.252,72
Legge Regionale 2 novembre 2009, n. 26 Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati	24.000,00
Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio	655.218,28
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	1.210.000,00
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 5 Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici	12.000,00
Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 6 Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche	12.000,00
Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura	225.000,00
Legge Regionale 05 dicembre 2011, n. 24 Norme in materia di politiche giovanili	309.167,54
Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)	4.375,80
Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	479.230,22
Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 8 Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano	4.800,00
Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	300.000,00
Legge Regionale 4 giugno 2012, n. 20 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6: "Legge forestale regionale"	20.000,00
Legge Regionale 26 novembre 2012, n. 34 Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori	18.000,00

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche	70.000,00
Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del servizio di Oncematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	4.158,00
Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	5.000.000,00
Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	18.000,00
Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	60.000,00
Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	289.800,00
Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7 Suppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.	30.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.	4.500.000,00
Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011) - art. 9	5.600.000,00

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2014

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N. 20)	195.000,00
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	88.000,00
	PER CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	86.380,00
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	15.000,00
10301	PER FITTO LOCALI ASSAM	335.408,32
	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	180.000,00
	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	18.480,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	148.145,72
10304	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LO SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' -CNI/09	18.480,00
	PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	790.363,00
	PER IL POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERVER FARM	612.938,00
	PER L'AMMODERNAMENTO DELL'HARDWARE NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AI SENSI DELLA L. 196/2009 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE	78.000,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	180.000,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	18.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	30.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	1.204.200,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	6.930,00
	PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	55.000,00
10310	PER FINANZIAMENTI PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZ. REG. ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMEN. STRUMENTAZ. E AMMODERN. SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	184.800,00
	PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO	739.200,00
10311	PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI MACERATA	3.000.000,00
10405	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA - OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE	9.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	108.672,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI ED INDAGINI	109.635,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	320.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	205.750,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	145.000,00
	PER MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	90.000,00
10505	PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE	10.000,00
10601	PER FINANZIAMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE	166.200,00
10603	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DI CAGLI PER LE SPESE DI PERSONALE	18.480,00

20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	328.517,50
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	17.500,00
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	11.854,28
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	9.001.668,25
20808	PER RESTITUZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	25.000,00
20809	PER RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE (LEGGE 183/87) DEL PROGRAMMA PIC RETEX 1994/99 ITALIA OB. 2 E 5 B N. FESR 920510001	659.087,26
20810	PER AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	120.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO E ACCERTAMENTO IRAP - ART. 9 L.R. 31/10/2011 N. 20	1.200.000,00
20815	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE	1.211.942,15
20816	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO	2.777.323,03
20820	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	291.558,76
30901	PER FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	120.000,00
	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	169.485,75
	PER CONTRIBUTI PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	25.000,00
	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A.	500.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE CEREARICOLA, VITICOLA, OLIVICOLA E FRUTTICOLA	100.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO CENTRO AGROCHIMICO	100.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO FLAVESCENTZA DORATA E NUOVE EMERGENZE	25.000,00
	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.000,00
PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO CONTROLLO OGM-LR 5 DEL 3/3/2004 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.680,00	
30902	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	20.000,00
30905	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO	40.000,00
	PER CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE"	40.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI LIFE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	350.000,00
	PER FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -	30.000,00
	PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DEL MARCHIO QM - QUALITA' MARCHE	100.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	55.415,42
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AZIENDE APISTICHE	58.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE	741.000,00
30910	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, SPECIE BOVINA E OVINA DA CARNE	135.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS - ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	20.000,00
31001	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	850.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO REGIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	130.000,00
	PER PROGETTO LIFE + RESILFOR - AZIONE E3 "AFTER LIFE" - MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI	4.500,00

31002	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	25.000,00
	PER CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO APPENNINO" AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LR 31/2009	250.000,00
31003	PER CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E/O RISARCIMENTO DANNI - CONSORZI DI DIFESA	200.000,00
31101	PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	385.000,00
31105	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	60.000,00
	PER INDENNIZZI AI RICORRENTI O EREDI PER DANNI CAUSATI DALLE MUCILLAGINE DEL 1992 - SENTENZA TAR MARCHE N. 333/2012 - EX LR 18/1992	80.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	7.000,00
31301	PER LA PARTECIPAZIONE DELLO SMALL BUSINESS ACT (SBA) NELLE MARCHE - DGR 1381 DEL 27/09/2010	69.300,00
31303	PER LA PARTECIPAZIONE AL SESTO FORUM DELLA CREATIVITA' TESSILE - PARMA - MAGGIO 2013	1.920,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	115.500,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	215.954,74
	PER PROGETTI INTEGRATI PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	111.560,00
	PER PROGETTI INTEGRATI PER I COMUNI	104.230,00
31403	PER GLI ONERI AGGIUNTIVI POR FESR DERIVANTI DALLA RETTIFICA FINANZIARIA - CONTRATTO MEDIOCREDITO	126.043,27
31407	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ATTIVITA' GIOVANILI E SPORT	7.392,00
	PER SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE PER L'INIZIATIVA ADRIATICO IONICA (FIIAI) ONLUS	90.000,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	550.000,00
	PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EDITORIALE, CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DIGITALE	150.000,00
	PER CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA STORICA, CULTURALE E TURISTICA: CARNEVALE DI FANO - PALIO DI S.GIOVANNI DI FABRIANO - LA QUINTANA DI ASCOLI PICENO	58.200,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SESSANTENNALE DELLA QUINTANA	60.000,00
31607	PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL'EXPORT - L83/89 - FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE	500.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	700.000,00
31704	PER INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI NEI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI DI CUI ALLA LR 27/2009	28.800,00
31801	PER FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA (ART. 3)	80.000,00
	PER FONDO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E LAVORO A GIOVANI QUALIFICATI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO- CULTURALE	1.500.000,00
	PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA LAURETANA	45.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TURISMO RELIGIOSO	50.000,00
	PER IL PROTOCOLLO DI INTESA MARCHE-EMILIA ROMAGNA PER LA PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA DEL MONTEFELTRO	30.000,00
31803	PER IL CONFERIMENTO DEL MARCHIO DI QUALITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE - REGIONE MARCHE - UNIONCAMERE	60.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE CON GLI OPERATORI TURISTICI PER INCENTIVARE IL TURISMO IN ENTRATA	100.000,00
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	133.423,33
	PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL TURISTA	83.500,00
	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE	50.000,00

32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	7.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	67.845,64
32005	PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CAPITAL	21.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER IL T.A.M.	52.800,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	132.000,00
	PER CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LE DONAZIONI VOLONTARIE DI SANGUE, ORGANI E TESSUTI E MIDOLLO OSSEO	22.800,00
42201	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI	30.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	26.553,06
	PER IL GRUPPO DI LAVORO ADEGUAMENTO PPAR	15.000,00
	PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE EX D.LGS. 152/99 E PER LA COPERTURA DI ONERI DEL PERSONALE	150.000,00
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	20.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO	12.000,00
	PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI	100.000,00
	PER LA BANCA DATI SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	10.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA ENERGETICA	30.000,00
	PER PRODOTTI INFORMATICI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	60.000,00
	PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER LE AREE DI SVERSAMENTO IN MARE DI SEDIMENTI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI PORTUALI	250.000,00
42203	PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA	20.000,00
	PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI	30.000,00
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO D.LGVO 152/2006 ART. 15	60.000,00
	PER FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 LEGGE 109/1994 E ART 92 COMMA 5 DLGS 163/2006 E COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI INCARICATI DI FUNZIONI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA	200.000,00
	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/06	90.000,00
42204	PER COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVE AL BACINO IDRICO NEI BACINI REGIONALI - D.LGS.VO 152/2006 - ART. 95	100.000,00
	PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEMONACO PER LA PRIMA FASE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA GROTTA SIBILLA	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESINO	40.000,00
	PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FARO STORICO DEI CAPPUCINI DI ANCONA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO - ALLERTAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA	40.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	50.000,00
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI	3.000.000,00
42206	PER ISTITUZIONE CATASTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 - LR 5/2006 E AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI	50.000,00

42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI - ARTT. 118 E 120 D.LGS. 152/06	75.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA	400.000,00
42302	PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA STATALE DI CUI ALLA L. 166/2002	180.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA	39.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10	75.000,00
42303	PER ACQUISIZIONE CONOSCENZE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	60.000,00
42304	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	112.500,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	172.500,00
42306	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	32.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	18.000,00
42501	PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI FORESTAZIONE URBANA DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM	24.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TARTA-LIFE - RIDUZIONE DELLA MORTALITA' DELLA TARTARUGA DI MARE	12.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	10.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITA' REGIONALE	15.000,00
	PER CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO E DEI GRANDI CARNIVORI	9.000,00
42506	PER CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE	33.000,00
	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	48.000,00
42601	PER INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA MICROZONAZIONE SISMICA - DPCM 3274/2003 E D.L. 39/2009	520.000,00
	PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL FIUME CESANO SITO NEL COMUNE DI MONDAVIO	48.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CASTELRAIMONDO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO DI LANCIANO	80.000,00
42604	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	299.222,63
42701	PER CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	200.000,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	115.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	10.000,00
	PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	16.000,00
	PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' DELLE MERCI	300.000,00
	PER SPESE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	863.929,51
42704	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO BICIPOLITANA (ITINERARI CICLABILI)	80.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NELLE LOCALITA' BALNEARI A VOCAZIONE TURISTICA	150.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MOBILITA' CICLISTICA	150.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.121.680,98
52801	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DONATORI DI ORGANI	24.000,00
	PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE	1.000.000,00

52805	PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	6.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEGLI ANIMALI" ONLUS DI OSIMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECOSOFIA 2013	12.000,00
52817	PER INTEGRAZIONE DELLE SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	15.295,66
52825	PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	2.079,00
	PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI - LR 33/94	15.000,00
	PER TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI	40.800,00
52826	PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA)	323.988,18
	PER TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DEL SSR PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI	41.746,93
52907	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	600.000,00
	PER CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL SOSTEGNO DELLE CLASSI PRIMAVERA	240.000,00
53007	PER FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	440.000,00
	PER CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE	30.000,00
	PER L'ADESIONE A WELFORUM - RETE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	12.500,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	300.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI CASTELPLANIO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE SULLE POLITICHE SOCIALI, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI DISABILITA' - L.R.31/09, ART.28	10.000,00
	PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE ZEFIRO PER LE DONNE MALTRATTATE CON SEDE NEL COMUNE DI ANCONA	20.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DEI DISABILI PSICO-SENSORIALI DI CUI ALLA EX LR 31/82	450.000,00
53103	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DELLA CULTURA	330.000,00
53104	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL POLO BIBLIOTECARIO, LA BIBLIOTECA STATALE E DELL'ATENEO DI MACERATA	500.000,00
53106	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ORTEZZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	78.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI ALTARI DELLA BASILICA DI LORETO	300.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO ED EDILIZIO DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELL'ASS.NE TEATRO DI PESARO LA PICCOLA RIBALTA	12.000,00
53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	65.400,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PASSAPORTO EMATOCHIMICO	24.000,00
53203	PER IL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	18.000,00
	PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI SENTENZA	100.000,00

TABELLA D

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	43.900,00
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	316.504,00
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	208.968,85
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	82.212,55
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	26.048,21
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	14.250,00
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	220.004,23
31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO	227.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	131.092,05
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	23.808,00
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	750.000,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	2.028.000,00
42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	1.250.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	462.000,00

TABELLA E

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	2.116.791,60
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	385.000,00
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.705.594,59
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	3.720,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	42.064,81
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	5.360.000,00